

# COSTANTINO IL GRANDE

DALL'ANTICHITÀ ALL'UMANESIMO  
Colloquio sul Cristianesimo nel mondo antico

MACERATA 18 - 20 Dicembre 1990

TOMO I

a cura di  
GIORGIO BONAMENTE  
FRANCA FUSCO

MACERATA 1992

GIULIANO CRIFÒ

SU ALCUNI ABUSI DEL 'COSTANTINIANESIMO'

1. Nel 1913, occasionati dal centenario costantiniano<sup>1</sup> apparvero un *Costantino e Massenzio*, dramma in cinque atti<sup>2</sup>, un *Costantino*, dramma storico con prologo e cinque atti<sup>3</sup>, un<sup>4</sup> *Costantino*, azione drammatica in versi<sup>4</sup>. Apparvero naturalmente anche seri contributi scientifici<sup>5</sup> ma, insieme, un diluvio di pubblicazioni agiografiche, pedagogiche, pamphlettistiche, che vanno dall'articolo del Savio Fedele, per il quale (cito il titolo) *Le innovazioni radicali legislative di Costantino confermano la verità delle apparizioni*<sup>6</sup> alle riflessioni del Toniolo su *Problemi e ammaestramenti sociali dell'età costantiniana*<sup>7</sup> alla serie di scritti nella *Civiltà cattolica* sulla unità, la libertà, la moralità della Chiesa alla luce delle vicende costantine.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> La predominante pubblicistica parlava di XVI centenario anniversario del trionfo (o anche della pace) della Chiesa.

<sup>2</sup> G. Pallaoro.

<sup>3</sup> F. Sordini dei Lanfranchi.

<sup>4</sup> A. Melchiori.

<sup>5</sup> P. es. il numero speciale della « Römische Quartalschrift », XIX. SH., 1913 su *Konstantin der Grosse und seine Zeit*, con scritti notevoli di E. Krebs, J. Witting, A. Müller, M. Pfättisch, F. J. Dölger, ecc.

<sup>6</sup> « La Civiltà cattolica », 17 maggio 1913, 385 ss. (cfr. anche 29 maggio e 7 giugno).

<sup>7</sup> Nella « Riv. intern. scienze soc. » del 31 maggio e 30 luglio 1913 e poi in AA.VV., *Letture costantiniane promosse... per i festeggiamenti... del XVI centenario della promulgazione della pace della Chiesa*, Roma 1914, 137-190, con copiosa nota bibliografica a p. 160 n. 2 e con altri interessanti scritti.

<sup>8</sup> « La Civiltà cattolica », 3 maggio, 21 giugno, 19 luglio, 16 agosto, 20 settembre 1913. Quelli indicati sono solo alcuni titoli trascelti nella massa di scritti dell'epoca. Cfr. *Bollettino bibliografico delle pubblicazioni italiane*



Per la verità, la figura e il ruolo di Costantino erano stati fin da antico oggetto di valutazioni che, in modo semplice o meno semplice, ne facevano uso ben oltre qualsiasi attendibilità storica. Mi limito qui a ricordare l'interessante scritto di un teologo sulla precoce costruzione del mito<sup>9</sup>: il battesimo, l'ascrizione ai Claudi, il nome *Anthousa* per Costantinopoli, la fondazione della città, la costruzione di chiese, il dibattito cristologico con gli Ebrei. E altrettanto noti sono i recuperi e le variazioni che sul tema costantiniano si sono avuti nelle rappresentazioni medievali. Esemplari in proposito, dal punto di vista delle motivazioni ideologiche e politiche, sono le vicende della statua equestre del Laterano, la cui identificazione con Costantino, dapprima affermata, viene poi negata dalla Curia papale<sup>10</sup>. Dal canto mio, vorrei riferirmi a questo tipo di scritti e di valutazioni, per mostrare, di fronte alle utilizzazioni attualizzanti variamente proposte, come occorra restare con i piedi per terra se davvero si vuol cercare d'intendere Costantino.

2. Proverò, a titolo d'esempio, a analizzare il *Constantin le Grand* di quell'illustre studioso della numismatica costantiniana<sup>11</sup> che è stato Jules Maurice<sup>12</sup>: un libro, il cui sottotitolo è *L'origine de la civilisation chrétienne*<sup>13</sup> e che, nell'intenzione dell'autore, e nella premessa che la storia di Costantino è praticamente sconosciuta nella sua realtà perché scritta da nemici accaniti o amici zelanti<sup>14</sup>, per la prima volta spiegherebbe del tutto il grande dramma della vita e del regno di Costantino<sup>15</sup>. Quel che viene proposta, dunque, è una

---

e straniere edite su Roma a cura di E. CALVI, specie I, 1914, 40 ss. e v. il mio *Storiografia giuridica italiana sull'impero romano tra Ottocento e Novecento*, in *Römische Geschichte und Zeitgeschichte...* II, *L'Impero romano fra storia generale e storia locale*, a c. di E. Gabba e K. Christ, Como 1991, 146 nt. 233.

<sup>9</sup> V. BURCH, *Myth and Constantine the Great*, Oxford 1927.

<sup>10</sup> Cfr. da ult. L. DE LACHENAL, *Il gruppo equestre di Marco Aurelio e il Laterano. Ricerche per una storia del monumento dall'età medievale fino al 1538*. I parte in «Boll. d'Arte» 161, 1990, 1 ss. con bibl.

<sup>11</sup> *Numismatique constantinienne*, Paris 1908-12, recentemente ristampata (1965) aveva goduto di una benedizione apostolica di Pio X.

<sup>12</sup> Mi spiace di non poterne qui dare i riferimenti biobibliografici.

<sup>13</sup> Paris s.d. ma 1925.

<sup>14</sup> Tra questi ultimi va annoverato, e in modo eminente, come si vedrà, proprio il Maurice!

<sup>15</sup> *Constantin*, cit., V-VI.

ricostruzione storica. Si aggiunge, però, che i problemi giuridici (ma più propriamente, come si vedrà, quelli sociali) legati all'esito della Grande Guerra e del primo dopoguerra avrebbero trovato un riscontro puntuale negli eventi del IV secolo, sicché lo studio dell'età costantiniana gioverebbe a indicare giusti orientamenti per risolvere i problemi dell'oggi<sup>16</sup>. Il che consente una prima riflessione d'ordine generale. Si potrebbe infatti credere che il Maurice applichi un criterio metodologico affine a quello dell'impiego di categorie moderne nello studio del passato. Ma quel criterio bisogna anche saperlo usare. Qui, invece, si ha proprio quel che vizia quel criterio, il che accade, come ben si sa, quando non si rispetta il principio ermeneutico fondamentale per cui *sensus non est inferendus, sed effe-rendus*<sup>17</sup>. E il Maurice non lo rispetta non solo perché inserisce nella ricostruzione storica problemi che con quell'ambiente non hanno nulla a che fare, ma soprattutto perché, e con palese contraddizione, pone a fondamento della ricostruzione storica valutazioni e soluzioni del tutto posteriori, dal confronto p. es. tra Costantino e Napoleone e i soldati del primo presentati come precursori di quelli del secondo<sup>18</sup> al pericolo di un'obbligatorietà dell'ateismo<sup>19</sup>, dal richiamo a Giovanna d'Arco alla paura (attuale) di un'invasione dell'Europa da parte dell'Asia e così via. È anche da escludere che nella ricostruzione del Maurice sia all'opera un altro criterio metodologico, quello c.d. naturalistico-morfologico, che, rispetto alla funzione assunta in prosieguo di tempo, individua elementi strutturali non più congrui con tale funzione, ma appunto per ciò rivelatori di quella che doveva essere la funzione originaria<sup>20</sup>. In realtà, il no-

<sup>16</sup> V. in senso programmatico una lettera del dicembre 1920, tra le molte inviate dal Maurice all'allora Presidente degli Stati Uniti d'America Harding e pubblicata in *Constantin*, cit., 299 ss., con parallelismi costanti tra l'epoca di Costantino e la nostra. Ma si tratta di una idea ricorrente, dal problema dell'ateismo ufficiale (55) all'opinione che la salvezza dei popoli in crisi dipenda da un capo unico e da un'amministrazione unica (218), dal fatto che oggi si vorrebbe far pagare agli imprenditori l'imposta sul salario degli operai (236 nt. 1) alla convinzione che MacDonald cercasse di diffondere il bolscevismo nel mondo (306).

<sup>17</sup> Su ciò basta rinviare a E. BETTI, *Teoria generale della interpretazione*, Milano 1955, II ed. a cura di G. Crifò, ivi 1990, 102, 305, 581, 833.

<sup>18</sup> *Constantin*, cit., 20.

<sup>19</sup> *Op. cit.*, 55.

<sup>20</sup> Si tratta del metodo bonfantiano. In proposito cfr. M. BRETONE, *Il 'naturalismo' del Bonfante e la critica idealistica*, in « Labeo » 5, 1959,

stro autore è quanto mai arbitrario nella valutazione di ciò che precede Costantino e troppo zelante nel ritenere che quest'ultimo trasformasse in senso cristiano l'intero diritto romano<sup>21</sup>, tanto da spingere persino il Biondi a criticarlo: « come supporre che l'ordinamento gerarchico dei pubblici funzionari e la formazione della municipalità costantiniana sia dovuto al cristianesimo? »<sup>22</sup>. Tuttavia questo libro, nonostante « il suo carattere apologetico, e l'insufficiente analisi delle fonti e qualche discutibile accostamento »<sup>23</sup> e per quanto ispirato in sostanza alla *Vita Constantini*, « image pieuse »<sup>24</sup>, per uno storico del diritto romano rimane istruttivo. Esso è infatti buon esempio di come si possano forzare le testimonianze giuridiche sulla scorta di luoghi comuni privi di fondamento: in altri termini, di come la costruzione, qui proposta, di Costantino sia altresì servita ad una lettura erronea di un momento importante dell'esperienza giuridica romana.

3. Il Maurice fa una serie di affermazioni, che diventano in seguito dati assodati su cui costruire il proprio discorso. Così, premesso che la conversione di Costantino si ricollega a quella del mondo, l'imperatore sarebbe già cristiano nel momento in cui giunge a Roma, intenderebbe, dopo Ponte Milvio, organizzare d'accordo con la Chiesa la cristianità, si lascerebbe guidare, per ciò, dall'idea del 'servizio', garantendolo con la sua *domus* e con la sua nobiltà cristiana. Anche la cavalleria e i capi delle nazioni cristiane troverebbero qui la loro origine.

L'imperatore si sottomette alla legge evangelica, riconoscendo la direzione morale e il ruolo benefico che la Chiesa assume nell'im-

275 ss., specie 280, nonché la prefazione di E. Betti a P. BONFANTE, *Storia del diritto romano* (*Opere complete di P. Bonfante* a cura di G. Bonfante e di G. Crifò, I), Milano 1958, VII ss., ora in E. BETTI, *Diritto Metodo Ermeneutica* a cura di G. Crifò, Milano 1991, 487 ss. Va appena precisato che quel metodo ha una diversa possibilità di applicazione secondo che si tratti di problemi di origine per i quali manchi una tradizione testuale o essa invece sia presente e porti con sé anche una qualche coscienza storio-grafica.

<sup>21</sup> Cfr. *Constantin*, cit., II ss., 95.

<sup>22</sup> *Il diritto romano cristiano* I, Milano 1952, 126.

<sup>23</sup> BIONDI, *op. cit.*

<sup>24</sup> A. PIGANIOL, *L'Empire chrétien (352-395)*, Paris 1947, II ed. agg. da A. Chastagnol, Paris 1972, 77.

pero cristiano ; un nuovo diritto civile, un nuovo diritto pubblico e un nuovo diritto internazionale, in cui sono riuniti l'antica sapienza e lo spirito evangelico, nascono dal *consilium*, di cui fanno parte vescovi e giuristi pagani. Nel diritto viene immessa la carità e nulla viene imposto con la forza. L'universalità di regime così conseguita è identica a quella attuale, tra IV secolo e età contemporanea vi è somiglianza. La nostra civiltà, del resto, nasce dal *consilium* e dalla riforma morale costantiniana, basata sui principi evangelici della *verecundia*, della *fidelitas*, della responsabilità morale : quella stessa che trasformò la giurisdizione romana e garantì la sua grandezza al Medioevo, macchiato sì dall'invasione dei costumi barbarici, ma comunque caratterizzato dalla cavalleria, dal *Traité de Foi*, dall'onore e dalla coscienza cristiana e che troverà compimento nel rogo di Giovanna d'Arco. In sintesi, Costantino avrebbe realizzato una riforma che sarebbe stata (e sarebbe) la sola idonea a consentire « l'ascensione costante secondo i meriti, dalla base della società ai suoi vertici, e la sospensione delle lotte di classe »<sup>25</sup>. Ma che cosa sarebbe stato riformato ?

4. Per il Maurice, in precedenza si era avuta una invasione delle 'dottrine asiatiche' divinizzanti l'umanità e che, dando il potere al Cesare o alla folla, trasformavano i popoli in classi oppresse da servitù sociali. Esse rappresentavano il trionfo dei Greci e dei Semiti e, penetrate nell'impero romano nella forma di una legislazione obbligatoria, universale, lo avevano trasformato in uno stato socialista. In modo analogo — continua il Maurice — i contemporanei assistono oggi a un ritorno offensivo dell'Asia contro l'Europa, il che permette di capire il passato. E invece, la civiltà cristiana, nata con la donazione del Laterano a Milziade nel 313, inaugurata non da un imperatore onnipotente di diritto divino, bensì da un re cristiano, connotata da una libertà religiosa per tutti e da una religione cristiana non ancora dell'impero ma della corte e del palazzo, è ciò che costituiva il modello dell'avvenire.

A questo punto, possiamo tranquillamente trascurare una serie di rilievi, p. es. se i cristiani prima di Costantino non avessero « à

---

<sup>25</sup> Opinione invero molto discutibile. V. p. es. l'ampio quadro di una « ideologia dell'arricchimento e dell'ascesa sociale a Roma e nel mondo romano » tra il II sec. a.C. e il II sec. d.C., discusso nel colloqui GIREA 1983.

properment parler d'état civil »<sup>26</sup> o circa la qualificazione, come della prima obbligazione puramente morale, reciproca, bipartita della storia, vincolante reciprocamente il capo del palazzo cristiano, imperatore romano, e il capo della Chiesa — tutte espressioni del Maurice relative alla donazione a Milziade. Ché, se si volesse discutere di questo, andrebbe detto anzitutto che per lo stesso codice civile francese (ma già per la precedente dottrina) donazione e *contrats de bienfaisance*, lunghi dall'identificarsi, come crede il Maurice, vanno invece tenuti ben distinti<sup>27</sup>. Inoltre, lo stesso Costantino, nel riformare (nel 316 o 323) l'istituto della donazione, non ne ha di certo alterato la natura di atto di liberalità che non vincola il donatario e tanto meno il donante<sup>28</sup>.

Più interessante, invece, è l'idea che in generale il Maurice si fa della riflessione giuridica classica : una sorta di platonismo del diritto, che avrebbe accolto quelle che egli considera « le conseguenze immorali dell'organizzazione statale, vale a dire la soggezione assoluta della famiglia allo stato, la schiavitù, la 'esteriorizzazione' di tutti gli stranieri »<sup>29</sup>. Costantino avrebbe modificato radicalmente tale situazione grazie all'inserimento della morale cristiana nel diritto. Senonché, l'influenza da un lato dei giuristi orientali e, dall'altro lato, l'attività deformatrice di Giustiniano e del 'concussionario Triboniano'<sup>30</sup> avrebbero tradito la rivoluzione costantiniana<sup>31</sup>.

Neppur qui mi sembra necessaria una verifica puntuale. Basterà forse rilevare che non poche e evidenti contraddizioni dipendono unicamente dal partito preso, ad es. nel caso dell'accusa di sciovismo rivolta al diritto classico : giacché, se in contrario si volesse

<sup>26</sup> *Constantin*, cit., 55.

<sup>27</sup> V. p. es. G. MARTY – P. RAYNAUD, *Droit civil II*, I, *Les obligations*, Paris 1962, par. 66 : 56 s., con riferimento rispettivamente agli art. 894 e 1105 del *code civil*.

<sup>28</sup> Cfr. G. G. ARCHI, *La donazione. Corso di diritto romano*, Milano 1960, 225 ss. ; CL. DUPONT, *Les donations dans les constitutions de Constantin*, in « RIDA », 3 s., 9, 1962, 291 ss., specie 315 s., 319 ss. ; M. KASER, *Römisches Privatrecht II*, 2<sup>a</sup> ed., München 1975, 280 ss., 394 ss. Da ult. P. VOCI, *Tradizione, donazione, vendita da Costantino a Giustiniano*, in « Iura » 38, 1987 (pubbl. 1990), 72 ss., 96 ss., 107 (infondatezza del richiamo a influssi cristiani), 119 (cade il mito di Costantino l'orientale).

<sup>29</sup> *Constantin*, cit., 113.

<sup>30</sup> Ivi, 165, 171.

<sup>31</sup> Si v. invece PIGANIOL, *op. cit.*, 79 : Costantino 'a trahi Rome'.

ricordare la *constitutio Antoniniana*, ebbene, questo provvedimento avrebbe fatto « reculer la civilisation », perché si sarebbe mosso nell'asserita linea di ellenismo, cosmopolitismo, panteismo, organizzazione clericale egizia, azione ebraica volti a distruggere lo stato e ad asiaticizzare l'impero<sup>32</sup>.

Fermiamoci invece su quest'ultimo punto. Il Maurice non cita — non so se per mancata conoscenza, che credo improbabile<sup>33</sup> o per altri motivi — *Il tramonto dell'Occidente*, pubblicato come è noto dallo Spengler tra il 1917 e il 1922. Le tesi ivi sostenute, e poi ampiamente diffuse<sup>34</sup>, rientravano comunque in una ben più risalente tradizione<sup>35</sup> entusiasticamente rinverdita dal Revillout, che credeva al carattere caldaico, fenicio e egiziano dell'intero *ius gentium*, e dal Lapouge, assertore dell'aramaicità di Settimio Severo e dell'appartenenza di Ulpiano alla pura razza fenicia<sup>36</sup>. Ora il Maurice, senza peraltro richiamarsi ad alcun autore, ribadisce appunto l'idea che l'intera 'legislazione' romana fosse dovuta all'influenza semitica di Siriani e Ebrei<sup>37</sup>. Di conseguenza, i giuristi avrebbero distrutto il mondo romano in nome — dice il nostro autore<sup>38</sup> — d'un socialismo d'origine asiatica e orientale. Momento centrale sarebbe stato quello avutosi alla morte di Papiniano, quando si sarebbe aperta la lotta tra Paolo e Ulpiano, il siriano di Tiro « dont les mains furent teintes par le sang des chrétiens » e che rappresentò il trionfo del « Droit oriental » nel consiglio del principe<sup>39</sup>. A Ulpiano, infatti, sarebbe spettato di completare l'assoggettamento dell'impero ai provvedimenti socialisti<sup>40</sup>: spopolamento delle campagne, asservimento

<sup>32</sup> *Constantin*, cit., 219, 223, 225, 228.

<sup>33</sup> Cfr. ivi, 300: « je connaissais à fond la culture germanique » (lettera citata del 1920).

<sup>34</sup> V. da ult. A. MANTELLO, *La giurisprudenza romana fra nazismo e fascismo*, in « Quad. di storia » 25, 1987, 24 ss.

<sup>35</sup> Ricostruita in specie da E. VOLTERRA, *Antiche ricerche sul latino di Ulpiano*, in « SDHI » 3, 1937, 158 ss.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 163.

<sup>37</sup> *Constantin*, cit., 229.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 217.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 219.

<sup>40</sup> MAURICE, *op. cit.*, 220, fa qui un incomprendibile rinvio al passo ulpiano D.32.1. 1, in cui è questione della validità di un fedecomesso. Ma avrà voluto piuttosto indicare D.32.11 pr., per quella che è una decisione assolutamente ragionevole sulla libertà di esprimere il fedecomesso in qualsivoglia lingua.

delle corporazioni e delle curie, editto di Caracalla per dividere nelle classi la massa dei cittadini<sup>41</sup>.

Nulla di ciò ovviamente può essere accettato. La recentissima scoperta di un'iscrizione relativa a Ulpiano<sup>42</sup> conferma quanto il giurista ci aveva detto circa la propria *origo* (*1º de cens.* D. 50, 15, 1 pr.) con le varie conseguenze che se ne possono legittimamente trarre<sup>43</sup>. Parlare poi di un atteggiamento anticristiano di Ulpiano, non è altro che un vecchio pregiudizio, anche in rapporto alla realtà del cristianesimo del tempo e ai problemi che vi si collegano<sup>44</sup>. Riasumendo una lunga discussione, mi limito, qui, a ricordare il giudizio di Lenain de Tillemont come avallo di quella tradizione<sup>45</sup> che nasce da un passo di Lattanzio (*div. inst.* V, 11, 18-19)<sup>46</sup> e a rinviare a quanto altrove ho avuto modo di dire circa il presunto *inventeratum odium in Christianos*, al fatto che nella testimonianza di Lattanzio la realtà obiettiva di una raccolta positiva del diritto, in sé e per sé non riferibile ai cristiani come tali, si sia trasformata in

<sup>41</sup> *Constantin*, cit., 219.

<sup>42</sup> A.Ep., 1988, n. 1051, pp. 285-87: *Domitio Ulpiano, praefecto / praetorio, eminentissimo viro, / iurisconsulto item praefecto / annonae sacrae Urbis, Seberia / Felix Aug(usta) [Ty]rior(um) col(onia) metropol(is), / p[at]ria.* Sono particolarmente grato a A. Chastagnol, che me la ha segnalata proprio nel corso del nostro convegno. Va naturalmente sottolineata la qualifica di *iurisconsultus*.

<sup>43</sup> Cfr. il mio *Ulpiano. Esperienze e responsabilità del giurista*, in *ANRW* II, 15, Berlin-New York 1976, 714 s.

<sup>44</sup> Per la « situazione molto positiva dei rapporti tra l'impero e la chiesa », confermata anche dalle fonti cristiane del IV secolo, nel periodo considerato, sia lecito rinviare al mio *Ulpiano*, cit., 767 ss.; adde da ult. E. DAL COVOLO, *I Severi e il cristianesimo*, Roma 1989, 79. Una pura ipotesi di suggestione e contaminazione retrospettiva potrebbe peraltro essere suggerita dagli eventi che colpirono Tiro sotto Massimino e per i quali si v. A. PIGANIOL, *L'empereur Constantin*, Paris 1932, 57.

<sup>45</sup> *Histoire des Empereurs romains*, III, I ed. Venetiis 1782, 190: « Mais peut estre aussi que toutes les excellentes qualitez qu'on attribue à ce jurisconsulte, n'estant point fondées sur la vérité de la foy et sur la solidité de la charité Chrétienne, elles n'empeschoient pas que son coeur ne fust dominé par une ambition secrète, capable de le porter aux plus grands crimes, pourvu qu'ils pussent estre ou cachez ou déguisez aux yeux des hommes : et la haine qu'il avoit pour les Chrétiens, pouvoit bien meriter que Dieu l'y abandonnast ».

<sup>46</sup> 19: « *Domitius de officio proconsulis libro septimo rescripta principum nefaria collegit, ut doceret quibus poenis adfici oporteret eos qui se cultores dei confiterentur* ». Cfr. 5, 17, 1.

quella di una raccolta tendenziosa e anticristiana, infine all'argomento che si ricava per ipotesi da una derivazione delle *Divinae institutiones* di Lattanzio dalle *Institutiones* di Ulpiano<sup>47</sup>. Sicché di quest'ultimo come anticristiano, martirizzatore, oltre che giurista 'orientale' non è affatto il caso di parlare. Ma il Maurice fonda su ciò, invece, proprio quella radicalità rivoluzionaria che dovrebbe esser assegnata alle riforme costantiniane in chiave, per l'appunto, cristiana. Come si fa, però, a liberare Costantino da Ulpiano? Tanto più se si riconosce che l'impero, pur sotto Costantino e oltre, è pagano, anzi — dice il Maurice — più alessandrino che romano, più asiatico, pagano e addirittura semita che cristiano<sup>48</sup>?

La risposta è che Costantino avrebbe diviso l'impero in due parti, affidando l'impero pagano al prefetto del pretorio e riservando a sé, alla sua *domus*, al palazzo, alla sua nobiltà, la parte, per dir così, cristiana. In quest'ultima e nel suo apparato esistevano anche dei non-cristiani? Ebbene, essi in realtà, alla luce dell'insegnamento di S. Paolo, erano *naturaliter christiani*<sup>49</sup>.

Partendo da ciò, vengono anche immaginati come fondamento pubblicistico del diritto la coscienza cristiana e una idea di responsabilità, che costituirebbe un principio generale assolutamente nuovo del diritto. Nascerebbe in tal modo il diritto pubblico cristiano<sup>50</sup>, testimoniato per il Maurice da tutta una serie di testi. Ma se un'attenta esegeesi di tali testi, qui non possibile, farebbe vedere l'estrema discutibilità dell'interpretazione che ne viene proposta<sup>51</sup>, in realtà è fallace fin dalle basi la ricostruzione di un tale diritto pubblico cristiano, perché l'idea stessa di un diritto pubblico — per sua natura generale<sup>52</sup> — contrasta con la riconosciuta differenza di

<sup>47</sup> *Ulpiano*, cit., nt. 389 (769-770).

<sup>48</sup> *Constantin*, cit., 153.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 143.

<sup>50</sup> Il diritto pubblico dei popoli asiatici (e dunque, a seguire l'interpretazione del Maurice, anche il diritto romano precostantiniano) sarebbe invece «la formule de la servitude»: *op. cit.*, 219.

<sup>51</sup> Per darne comunque un esempio, si vedano le considerazioni del Maurice in ordine a costituzioni imperiali in cui è questione di *verecundia* (*op. cit.*, 129, 145 s.) e si cfr. invece la recente indagine di TH. MAYER MALY, 'Verecundia' in der Rechtssprache, in *Estudios J. Iglesias I*, Madrid 1988, 375 ss., 389 s.

<sup>52</sup> Del resto si v. sopra, nt. 16, per l'idea di un'amministrazione unica e di un capo unico.

funzioni pubbliche affidate da un lato alla nobiltà di palazzo ma attribuite da un altro lato a quella che il Maurice chiama la borghesia : espressione di un impero che non ha cessato di esser pagano.

Ricercando in Costantino e nella sua opera un Carlo magno e un S. Luigi, la cavalleria e il Medioevo cristiano, la lotta al c.d. socialismo di stato e alle dottrine 'asiatiche', e così via, è difficile fare opera di storico. Certo, può dirsi che con questo imperatore la vita pubblica comincia « ad avere impronta cristiana »<sup>53</sup>. Meno accettabile mi sembra l'affermare che ciò abbia significato « uno dei più grandi rivolgimenti della storia »<sup>54</sup>, per lo meno non per il giurista. Costantino potrà anche apparire « il più violento rivoluzionario della storia romana »<sup>55</sup>, ma non nel senso che « lo stato diventa cristiano »<sup>56</sup>. Se poi si volesse continuare a parlare di diritto romano cristiano, non si dovrebbe dimenticare che, sotto questa etichetta, quel grande giurista e storico che è stato Francesco Ruffini non vi scorgeva altro che « il diritto dell'intolleranza »<sup>57</sup>. Non potrebbe certo esser questa l'auspicata costruzione dell'avvenire sulla scorta del passato.

<sup>53</sup> BIONDI, *op. cit.*, I, 119.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> MAZZARINO, *L'impero romano*, II ed., Roma 1962, 450, cfr. 431 ss., 423.

<sup>56</sup> BIONDI, *op. l. ult. cit.* In contrario v. da ult. il mio *Romanizzazione e cristianizzazione. Certezze e dubbi in tema di rapporto tra cristiani e istituzioni*, in *I Cristiani e l'Impero nel IV secolo*, a cura di G. Bonamente e A. Nestori, Macerata 1987, 75 ss.

<sup>57</sup> *Relazioni tra lo Stato e la Chiesa*, a cura di F. Margiotta Broglio, Bologna 1974, 36 ss.